

Regione del Veneto

Provincia di Vicenza



Comune di Romano d'Ezzelino

Piano di CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI***

Il progettista: Fumagalli Geom. Reginaldo

Consulenza tecnica: Modulo Ambiente Srl



INDICE

Titolo I : Attività temporanee

Art. 1	Campo di applicazione	pag.	3
Art. 2	Definizioni	pag.	3
Art. 3	Impianti ed attrezzature	pag.	3
Art. 4	Orari	pag.	3
Art. 5	Limiti massimi	pag.	4
Art. 6	Emergenze	pag.	4

Titolo II : Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Art. 7	Definizioni	pag.	5
Art. 8	Localizzazione ed impianti	pag.	5
Art. 9	Orari	pag.	5
Art. 10	Limiti massimi	pag.	6
Art. 11	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	pag.	6
Art. 12	Autorizzazioni in deroga al Regolamento	pag.	6

Titolo III : Discoteche sale da ballo e similari; strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo

Art. 13	Definizioni	pag.	7
Art. 14	Documentazione di impatto acustico (D.I.A.)	pag.	7
Art. 15	Poteri del Sindaco	pag.	8

Titolo IV : Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Art. 16	Sistema sanzionatorio	pag.	8
Art. 17	Misurazioni e controlli	pag.	9
Art. 18	Fondo Comunale	pag.	9

Allegato A : Richiesta di autorizzazione ad esercitare attività in deroga ai valori limite di immissione sonora pag. 10

Allegato B : Schema di autorizzazione pag. 11

Allegato C : Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.) pag. 12



TITOLO I

ATTIVITÀ TEMPORANEE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 4 - ORARI

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12,00 alle 14,00 tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

E' disposta la deroga al divieto di accensione di fuochi d'artificio nel territorio



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

comunale, limitatamente alle feste patronali del Comune e/o delle frazioni; l'accensione dei fuochi d'artificio dovrà comunque concludersi entro le ore 24,00.

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con interruzione dalle ore 12,00 alle ore 15,00.

Le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse esclusivamente nelle fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto delle consuetudini locali e tipologie caratteristiche degli insediamenti interessate dall'attività.

Le immissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24,00. Deroche possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

ART. 5 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto di immissione da non superare (L_{eq}) è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

ART. 6 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga d'ufficio agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento rimanendo solo l'obbligo di darne comunque tempestiva comunicazione al Comune appena possibile.



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

TITOLO II

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

ART. 7 - DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata e non superino complessivamente le trenta giornate all'anno.

ART. 8 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui si svolge (estivo-invernale), ovvero tali manifestazioni dovranno essere ubicate nelle apposite zone che saranno indicate dal Comune di Romano d'Ezzelino.

Potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

ART. 9 - ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

ART. 10 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto di immissione da non superare (Leq) è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

ART. 11 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle concessioni o licenze (schemi allegati).

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile del Servizio specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Responsabile del Servizio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere ARPAV, può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento.

**ART. 12 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL
REGOLAMENTO**

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il legale rappresentante pro-tempore dell'attività deve presentare al Responsabile del Servizio specifica domanda motivata come da schemi allegati.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire o di nulla osta per lavori in sede stradale. L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente ai relativi provvedimenti autorizzativi, su conforme parere ARPAV.



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

In caso di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici. L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere ARPAV unitamente alla licenza.

Ai sensi del presente articolo non si concedono in linea generale deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone in classe 1 o con esse immediatamente confinanti, salvo casi ritenuti eccezionali a parere del Responsabile del Servizio anche su conforme parere ARPAV.

----- **TITOLO III** -----

**DISCOTECHES SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE
STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E
SPETTACOLO**

ART. 13 - DEFINIZIONI

Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad es.: discoteche, sale da ballo, piani bar, circoli privati e similari, strutture sportive, per il tempo libero e per spettacoli, con esclusione di quelle definite all'art. 7.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato al presente regolamento (fino alla emanazione di direttive regionali).



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

La realizzazione degli accorgimenti previsti nella D.I.A. e delle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

ART. 15 - POTERI DEL SINDACO

Ai sensi dell'art. 66 del T.U.LL.P.S., sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incombode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente ARPAV ed in casi specifici, qualora le circostanze ne determinino la necessità.

----- TITOLO IV -----

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

SISTEMA SANZIONATORIO

Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29 (lire 200.000) a Euro 516,46 (lire 1.000.000); alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga.

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 (lire 1.000.000) a Euro 1.032,91 (lire 2.000.000).



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

ART. 17 - MISURAZIONI E CONTROLLI

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il comune si avvarrà di apposito personale incaricato munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza.

ART. 18 - FONDO COMUNALE

Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo della legge n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

(Allegato A)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Romano d'Ezzelino

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad esercitare attività in deroga ai valori limite delle immissioni sonore - art. 6 Legge 447/1995.

Il sottoscritto

Nato a _____ il _____

Residente a _____ c.a.p. _____

Via _____ n. Tel _____ Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante della Società

Ente

Associazione

con sede legale in _____ C.A.P. _____ Via _____ n. _____, P.IVA/C.F. _____,

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n° _____ :

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b, della legge 26.10.1995 n. 447, l'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento dell'attività di _____ che si svolgerà in Via _____ dal _____ al _____ con il seguente orario

Si fa presente che l'attività esercitata comporterà l'impiego dei seguenti macchinari e strumentazioni:

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

- schede tecniche dei macchinari/strumentazioni utilizzati;
- previsione dei valori di intensità di immissione sonora;
- relazione sulle misure di mitigazione dell'impatto sonoro.

Data _____

Firma _____



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

(Allegato B)

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

Provincia di Vicenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data prot.n. da in qualità di intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. B della legge 26.10.1995 n. 447, l'autorizzazione ad esercitare attività temporanea in deroga ai valori limite di immissione sonora di cui al DPCM 14.11.1997, in località presso

PRESO ATTO

che l'attività temporanea per la quale si chiede la deroga consiste in e che comporterà una durata di giorni dal al

VISTA

la nota n° pervenuta in data con la quale il Responsabile del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Vicenza, esprime parere favorevole all'esercizio dell'attività sopra descritta, alle seguenti condizioni:

.....
VISTO che l'art. 6 comma 1 lett. b della legge 26.10.1995 n. 447, stabilisce che il Comune impartisce le opportune prescrizioni a limitazione dell'inquinamento acustico delle attività temporanee;

VISTA la legge 26.10.1995 n. 447.

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

il signor in qualità di ad esercitare l'attività temporanea di in località in deroga ai valori limite di immissione sonora di cui al DPCM 14.11.1997, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

.....
L'autorizzazione ha validità dalle ore del giorno alle ore del giorno
La presente autorizzazione ha validità unicamente per l'attività indicata nella domanda citata in premessa.

Il Responsabile del Servizio

Romano d'Ezzelino, li

	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE E MOBILI	gennaio 2007 Rev. 0
---	--	----------------------------

(Allegato C)

LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELABORATI:

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dall'art. 6 del D.P.C.M., qualora il Comune abbia adottato tale classificazione.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- 2a- descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- 2b- caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- 2c- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.);



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DISCIPLINARE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E MOBILI

gennaio 2007

Rev. 0

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE

4a- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);

4b- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti);

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

5a- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

5b- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

6) QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RITENITA UTILE

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impatto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

7a- i confini dell'insediamento.

7b- le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..

7c- le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.

7d- gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.